

COMUNE DI NURRI

C.A.P. 08035 - Provincia di NUORO

STATUTO

Programma comunitario Leader Plus Sardegna -
Adesione a Società Consortile (GAL)

Approvato con delibera C.C. N. 28 DEL 19.06.2002

BOZZA DI STATUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' CONSORTILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO LOCALE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

Articolo 1

È costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata, senza scopo di lucro, denominata “.....”
Essa è disciplinata dalle vigenti norme di legge e da quelle di cui al presente statuto.

Articolo 2

La Società Consortile “.....” ha sede legale in Via.....
La società potrà istituire, ed eventualmente sopprimere uffici operativi, filiali e succursali in qualsiasi località del territorio nazionale o all'Estero. La Società Consortile, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà avvalersi anche delle strutture dei Soci consorziati.

Articolo 3

La Società Consortile ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 4

La Società Consortile dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione entro l'area indicata nelle linee di indirizzo Leader Plus (+) e secondo quanto disposto dalle Norme, tempo per tempo vigenti. La Società Consortile svolgerà la propria attività in coerenza con le norme e Direttive della Repubblica Italiana e dai Piani di Sviluppo Comunitari, Regionali, Provinciali e Locali.

La Società Consortile intende darsi per oggetto:

- a) La conduzione e realizzazione del progetto Leader Plus (+), secondo quanto disposto dal regolamento adottato dalla Commissione delle Comunità Europee il 14 aprile 2000;
- b) La valorizzazione delle aree appartenenti ai territori del costituendo Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) attraverso la promozione e il sostegno di azioni di sviluppo delle economie locali.
- c) Erogazione di servizi nel campo dell'agricoltura, nel campo dell'artigianato e del terziario e delle P.M.I. di tutti i settori ed in particolare nei seguenti ambiti:
 - animazione e promozione della programmazione partecipata dello sviluppo rurale locale;
 - creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità specie giovanile, in ogni settore;
 - promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo;
 - incentivazione e sostegno dell'artigianato alla Piccola Impresa ed ai Servizi;
 - valorizzazione e promozione delle produzioni agricole, artigianali, culturali locali;
 - valorizzazione del territorio anche mediante l'integrazione delle aree costiere con quello delle zone interne;
 - formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
 - consulenza e ricerca anche in campo economico, ambientale ed indagini conoscitive;

- promozione e realizzazione dei collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- la Società potrà effettuare e rilasciare certificazioni di qualità relativamente ai prodotti agroalimentari avvalendosi dell'apporto dei soci, attraverso laboratori all'uopo abilitati;
- realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- erogazione di servizi per il controllo di gestione economico-finanziario, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologiche, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici per convegni e seminari;
- studio del marchio – commercializzazione delle produzioni – controllo qualità – studi, consulenze e ricerche, tutela ambientale – studi di impatto ambientale ed agro-ambientale, stime dei danni, analisi peritali;

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Società, inoltre, potrà:

1. raccogliere finanziamenti dai Soci in conformità ai principi della mutualità e dalle vigenti disposizioni di legge ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale predisponendo ove occorra apposito regolamento;
2. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese agricole, artigianali, di servizi, industriali o commerciali o imprese, Società, Enti ed Organismi, i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Società;
3. svolgere nell'interesse dei soci qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, economica, finanziaria, creditizia, tecnico-scientifica, promozionale, diretta allo sviluppo economico ed occupazionale;
4. nell'ambito del P.S.L. fornirà, rispetto a qualsiasi altro programma al quale parteciperà ai fini del raggiungimento delle finalità previste nel presente oggetto, i servizi generali oggetto del relativo programma operativo e potrà rappresentare i soci consorziati per le attività direttamente ad essi riferibili;
5. farsi promotrice di quanto disposto dalla legge 21 gennaio 1994 n° 97 relativa a "Nuove disposizioni per le zone montane" e divulgare quelli che sono i principi fondamentali;
6. operare a favore della salvaguardia e valorizzazione delle zone montane promuovendo azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo locale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano attraverso le seguenti azioni:
 - **territorio:** mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
 - **economico:** per lo sviluppo delle attività economiche preesistenti sui territori interessati considerati aree depresse e svantaggiate;
 - **sociale:** anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;
 - **culturale:** delle tradizioni locali
7. farsi promotrice di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione di tutti gli interventi speciali nel rispetto dell'art.4 comma 6 della Carta Europea dell'Autonomia Locale di cui alla Legge 30 dicembre 1989 n° 439, alla Legge 6 dicembre 1991 n° 394, alla Carta di Alboorg, alla Carta di Cagliari sul turismo sostenibile.

Per l'esercizio delle attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione negli appositi albi la Società Consortile effettuerà apposite convenzioni con professionisti abilitati e / o loro studi, ovvero Società.

La Società Consortile potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche e finanziarie ivi compreso il ricorso alla locazione finanziaria ed operativa, creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, costituzione di diritti di superficie, locazione con patto di futura vendita ed acquisti con patto di riscatto, costruzioni di fabbricati divisioni ecc.), tecnico - scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo prioritario dell'area territoriale sopraindicata: potrà dare garanzie, tanto personali che reali anche a favore di terzi.

Conclusa l'attuazione del progetto co- finanziato dall'Unione Europea, la Società Consortile potrà operare per il raggiungimento dello scopo sociale attraverso l'impiego di risorse proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 5

Il Capitale sociale della Società Consortile è di Euro (Euro) diviso in quote del valore nominale di Euro (.....)

Ogni socio ha diritto a un rappresentante in Assemblea e ad esprimere un voto per ogni (euro.....) di quota.

Articolo 6

Le quote possono essere trasferite per atto tra vivi a favore di soggetti aventi i requisiti di ammissione previsti dal presente Statuto, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 10.

Il Capitale può essere aumentato nel rispetto delle norme di legge anche relative al diritto di opzione a favore dei soci, con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 7

Il patrimonio della Società Consortile è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e con le eventuali quote di ammissione;
- dalle riserve statutarie e straordinarie deliberate dall'Assemblea dei soci;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- dai contributi dello Stato o di altri Enti, altri eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte di Enti pubblici o privati;
- dai proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi di cui ai precedenti punti, nonché da apporti dei Soci consorziati.

Articolo 8

L'esercizio sociale della Società inizia il 1° Gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio, in conformità alla vigente normativa in materia.

Articolo 9

La Società Consortile non persegue scopi di lucro.

Gi eventuali avanzi risultanti dal bilancio non potranno essere distribuiti a favore dei soci e saranno destinati come segue:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) a riserva ordinaria, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) la restante parte, a discrezione dell'Assemblea, a riserva straordinaria, ovvero ad accantonamento a riserva per essere investito negli esercizi successivi a incremento del patrimonio o in attività dirette al conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III SOCI

Articolo 10

Possono far parte della società consortile strutture pubbliche o agenzie semi pubbliche, privati, organizzazioni di categoria (locali o di base più ampia), imprese locali, organizzazioni professionali agricole e artigianali, camere di commercio, sindacati, volontariato e settore no – profit, ONLUS, ONG, comunità locali (ad es. associazioni sportive, culturali ecc), che si riconoscano nelle finalità perseguite dalla Società e siano in grado di contribuire fattivamente al loro perseguimento.

Il gradimento del nuovo Socio, l'entità della partecipazione nonché l'eventuale sovrapprezzo delle quote di nuova emissione, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso che l'ingresso di nuovi soci avvenga mediante aumento di capitale sociale è escluso il diritto di opzione per i vecchi Soci.

Articolo 11

I soci consorziati sono tenuti a rispettare e realizzare i contenuti del progetto, ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; essi sono tenuti, inoltre, a partecipare alle assemblee ed alla vita della Società Consortile.

Rispetto alla misura LEADER PLUS i soci privati non possono essere beneficiari e/o attuatori delle misure previste nel Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.).

Articolo 12

I Soci cessano di far parte della Società Consortile per recesso o esclusione.

Il recesso è ammesso nei casi di cui all'art. 2437 c.c., nonché su richiesta motivata del parte del Socio consorziato.

La richiesta di recesso deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

Il Socio può essere escluso dalla Società Consortile in caso di inosservanza, in maniera grave e ripetuta, dalle disposizioni del presente Statuto o dalle deliberazioni validamente assunte dagli organi della Società Consortile.

È escluso di diritto il Socio che abbia perduto i requisiti di ammissione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. I soci receduti o esclusi sono obbligati a partecipare alle spese di gestione e di funzionamento della Società Consortile sino alla data in cui hanno cessato ad ogni effetto di farne parte.

In caso di recesso la quota verrà rimborsata al Socio recedente al minor prezzo tra il valore nominale ed il valore in base al bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del recesso.

Ove la Società vantasse a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti del Socio, questi diventeranno immediatamente esigibili al momento del recesso e l'importo da rimborsarsi della quota di capitale sociale potrà essere trattenuto a compensazione, totale o parziale con i predetti crediti. In caso di esclusione non è dovuto al socio alcun rimborso della quota, che verrà devoluta al fondo di riserva ordinario.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Articolo 13

Sono organi della Società Consortile:
l'Assemblea;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Vicepresidente;
il Collegio sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 14

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale purché in Italia.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- Approva il Bilancio;
- Nomina gli Amministratori, i Sindaci e il loro Presidente (se l'atto costitutivo prevede la nomina del collegio sindacale);
- Determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dall'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria in Prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera validamente con voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51% del Capitale sociale.

L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentato dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente il Piano di Azione Locale, di cui al programma di iniziativa comunitaria LEADER PLUS SARDEGNA con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 75% del capitale sociale.

Articolo 15

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera:

- Sulle deliberazioni dell'atto costitutivo;
- Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale e deliberano a maggioranza dei presenti.

Articolo 16

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata e/o a mezzo telefax individualmente a ciascun socio e se costituito al Collegio Sindacale almeno 3 (tre) giorni feriali prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso può essere fissata un'altra data per la seconda convocazione, con almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima convocazione.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'intero Consiglio di Amministrazione ed i Sindacati effettivi, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni (quaranta se trattasi di Assemblea Straordinaria) del ricevimento della richiesta scritta, sottoscritta, motivata e contenente l'ordine del giorno.

Articolo 17

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno otto giorni.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogniEuro di quota del capitale sociale posseduto e liberato.

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da persone che non siano Amministratori, Sindacati, Dipendenti della presente Società Consortile, né di Società controllate da quest'ultima, rilasciando delega scritta alle medesime.

Non è ammesso il rilascio di deleghe in favore di aziende o istituti di credito.

La rappresentanza può esser conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Una stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da lui designata. In mancanza di tali persone, il Presidente è designato dall'Assemblea stessa, la quale procede altresì alla nomina del Segretario verbalizzante, anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Nei casi di legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di 7 (sette) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare la revoca degli amministratori in qualunque momento, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci col voto favorevole di almeno il 51% dei voti espressi, ovvero con esclusione dal computo degli astenuti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

Può essere, inoltre, loro attribuito dall'assemblea ordinaria un compenso, anche sotto forma di indennità o gettone di presenza.

Articolo 20

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 del C.C. fatte salve le situazioni di fatto o di diritto preesistenti alla costituzione della Società Consortile.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Consortile senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che le norme di legge ed il presente statuto riservano alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può designare tra i suoi membri un amministratore delegato.

Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori nonché procuratori ad negozia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedirsi almeno 24 ore prima. L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre alla data, all'ora ed al luogo della riunione, l'indicazione degli argomenti che formeranno oggetto della discussione.

Il Consiglio si raduna sia presso le aule consiliari di ciascun comune socio, ovvero presso locali posti a disposizione dei soci sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Delle sedute del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario, nominato dal Consiglio anche tra persone ad esso estranee, verbale che ne certifica le deliberazioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Articolo 23

Nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto dell'elezione, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente della Società Consortile.

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato se nominato.

Articolo 24

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di Revocazione e cassazione di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi sull'assenza o impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

Nei casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea dei soci consorziati lo ritenga opportuno, la gestione della Società Consortile è controllata da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati ed operanti a norma di legge.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il compenso spettante al Presidente ed ai Sindaci sarà fissato dall'Assemblea.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o fra questi e la società nei confronti degli Amministratori e dei liquidatori sull'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, in ordine ai rapporti relativi al contratto sociale che abbia comunque per oggetto diritti disponibili, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri.

Ciascuna delle parti nominerà un arbitri. I due arbitri così prescelti, nomineranno il terzo arbitro che fungerà da Presidente. In difetto d'accordo, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della Società.

L'arbitrato dovrà essere richiesto all'altra parte con Raccomandata A/R indicando l'arbitro prescelto e tutte le domande sottoposte a giudizio.

Entro trenta giorni dalla ricezione la parte convenuta dovrà indicare il proprio arbitro e le questioni che vuole sottoporre al Collegio con Raccomandata A/R alla parte istante che, in carenza, potrà ricorrere al Presidente del Tribunale competente per la nomina dell'arbitro mancante, dandone notizia.

Gli arbitri, quali mandatari delle parti, decideranno a maggioranza, secondo equità, senza appello e puntualmente, salvo contraddittorio. La decisione dovrà essere presa nei termini di giorni 60 (sessanta) salvo proroga concordata dagli arbitri stessi.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 27

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società Consortile verrà disciplinato nel dettaglio da un apposito regolamento da elaborarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Articolo 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri-

Articolo 29

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'Atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. ed alle leggi vigenti in materia.

NURRI

COMUNE DI

Indirizzo... *CORSO ITALIA, 138* Città **NURRI** cap. *08035*

Recapito telefonico... *0782-849005*

Recapito fax... *0782-849597*

e-mail... *segreteria.nurri@tinocalini.it*

Legale rappresentante: *GIAMPAOLO LIGAS*

Tel... *0782/849005* fax... *0782/849597* e-mail.....

Manifestazione di Interesse ad aderire all'agenzia per lo Sviluppo economico- Gruppo di Animazione Locale Promosso

Dalla XIII Comunità Montana "Sarcidano e Barbagia di Seulo", dalla XX Comunità Montana "Mulargia e Flumendosa", dalla XXI Comunità Montana "Sarrabus Gerrei", dalla XXV Comunità Montana "Sa Giara"

A tal fine si impegna a porre in essere tutti gli atti Amministrativi necessari all'ingresso nella costituenda società.

Data

NURRI

17 GIU. 2002

Prot. n° 3127



IL SINDACO